



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 20/01/2026

OGGETTO: Incarico professionale per redazione diagnosi energetiche per gli edifici siti in via Montebuglio nr. 12 e via Bertone Bruno nr. 32. Affidamento all'Dott. Ing. Marco Manini di Borgomanero (NO). CIG: BA073E9B77.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE

VISTO il decreto sindacale n. 2/2024 in data 17.06.2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE;

VISTE:

- la Deliberazione Consiliare n. 26 del 01/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – triennio 2026/2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 37 del 15/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – triennio 2026/2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 42 del 15/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 23.02.2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che:

- Il Comune di Casale Corte Cerro, nell'ambito delle proprie politiche di efficientamento energetico, sviluppo sostenibile e valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico, ha la volontà di procedere alla riqualificazione degli immobili siti in via Montebuglio nr. 12 (scuola primaria e secondaria di Casale) e in via Bertone Bruno nr. 32 (scuola primaria di Ramate) con l'obiettivo di:
 - ridurre i consumi energetici e i costi di gestione delle strutture pubbliche;
 - migliorare il comfort e la qualità degli ambienti destinati agli studenti e alla comunità;
 - contribuire in modo concreto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂ e l'incremento dell'uso di fonti energetiche rinnovabili;

- In tale prospettiva il Comune ritiene opportuno accertare la possibilità di accedere al cosiddetto “conto termico 3.0 gestito dal GSE” per richiedere/prenotare contributi di riqualificazione energetica;

DATO ATTO che per inoltrare la menzionata candidatura di contributo è necessario corredare la relativa pratica di una diagnosi energetica pre intervento;

RITENUTO opportuno affidare il servizio tecnico di cui sopra ad un professionista esterno dotato delle necessarie specifiche competenze e di adeguata esperienza;

APPURATO che:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

CONSIDERATO che l'importo necessario per provvedere all'affidamento dell'incarico professionale in argomento è stato stimato per un importo inferiore ad € 5.000,00 comprensivo di spese ed oneri accessori, oltre contributi integrativi a carico del committente ed IVA di legge, e pertanto ai sensi della delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 e successivi comunicati di proroga, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO – ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. - di quanto di seguito specificato:

- Fine che si intende perseguire: redazione diagnosi energetica ed analisi economica secondo norma UNI EN 15459 necessari per la pratica di richiesta incentivo “conto termico 3.0” degli edifici scolastici siti in via Montebuglio nr. 12 (scuola primaria e secondaria di Casale) e in via Bertone Bruno nr. 32 (scuola primaria di Ramate);
- Oggetto del contratto: incarico professionale ;
- Durata del contratto: secondo indicazioni dell’U.T.C. e comunque entro i termini del contratto d’appalto;
- Forma del contratto: mediante corrispondenza ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. ;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in primo luogo per il loro modesto valore, distante dalla soglia comunitaria;

INTERPELLATO a tal riguardo il professionista Ing. Marco Manini, Via Ss. Trinità, 2 - Borgomanero (NO), c.f. MNNMRC72A16F952P, p.iva 02408080022, qualificato in materia, il quale ha confermato la disponibilità a formulare apposito preventivo;

VISTO in proposito il preventivo pervenuto al protocollo di questo Ente n. 474/2026 da parte del suddetto professionista, quantificato in € 3.600,00= oltre cassa prev. al 4% e iva al 22%, per complessivi € 4.567,68= cassa e iva inclusi;

RITENUTO di affidare al professionista Ing. Marco Manini succitato, il servizio in parola, per un importo di € 3.600,00= oltre cassa prev. al 4% e iva al 22%, per complessivi € 4.567,68= cassa e iva inclusi, in quanto l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

STABILITO che per l’espletamento della procedura è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG n. BA073E9B77 e che, dato l’importo dell’affidamento, non è dovuto un contributo a carico dell’Ente;

ATTESTATO che nell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e che non sussistono obblighi di astensione ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 né situazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo al presente procedimento;

Visto il certificato di regolarità contributiva regolare prot. n. 528 del 21.01.2026;

VISTI:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 – l'incarico professionale per la redazione diagnosi energetica ed analisi economica secondo norma UNI EN 15459 necessari per la pratica di richiesta incentivo “conto termico 3.0” degli edifici scolastici siti in via Montebuglio nr. 12 (scuola primaria e secondaria di Casale) e in via Bertone Bruno nr. 32 (scuola primaria di Ramate), al professionista Ing. Marco Manini, Via Ss. Trinità, 2 - Borgomanero (NO), c.f. MNNMRC72A16F952P, p.iva 02408080022, per l'importo di € 3.600,00= oltre cassa prev. al 4% e iva al 22%;
3. di impegnare la somma complessiva di € 4.567,68=, cassa e iva inclusi, al cap. 198/1 del bilancio in corso;
4. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192, del TUEL - D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - a. luogo di svolgimento: sede municipale;
 - b. durata: su indicazioni dell'Ufficio Tecnico;
 - c. corrispettivo: € 3.600,00= oltre cassa prev. al 4% e iva al 22%;
 - d. decorrenza: dalla data di esecutività ed efficacia della presente determinazione;
 - e. termini di pagamento: entro 30 giorni dalla registrazione della fattura al protocollo dell'Ente ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1 del D.lgs. n. 192/2012;
 - f. tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di attestare che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e che non sussistono obblighi di astensione ex art.6 bis della legge n. 241/90 né situazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo al presente procedimento;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza;
7. Di dare atto che i contenuti della presente determinazione dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casale Corte Cerro, in Amministrazione Trasparente;
8. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Casale Corte Cerro per 15 giorni consecutivi e al suo inserimento nella sezione “Atti amministrativi” del sito istituzionale del Comune stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Tensa Motta Ivan

Firmato Digitalmente

